

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1741/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1742/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, relativo alla quarantaseiesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 3
- Regolamento (CE) n. 1743/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 4
- Regolamento (CE) n. 1744/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) 10**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1746/2003 della Banca centrale europea, del 18 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2003/10) 17**

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/683/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, che nomina un membro finlandese del Comitato economico e sociale 20**

2003/684/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni 21**

2003/685/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni 22**

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2003/686/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante nomina di un membro del Comitato delle regioni** 23

Commissione

2003/687/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 marzo 2003, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (Sassonia-Anhalt) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 647]** 24

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1734/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 249 dell'1.10.2003) 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,2
	060	90,4
	096	68,9
	999	86,2
0707 00 05	052	106,4
	999	106,4
0709 90 70	052	107,4
	999	107,4
0805 50 10	052	81,8
	388	85,2
	524	61,0
	528	50,9
	999	69,7
0806 10 10	052	102,8
	064	97,9
	999	100,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,0
	400	65,7
	508	35,3
	512	106,8
	720	72,4
	800	172,7
	804	103,8
	999	91,8
0808 20 50	052	110,2
	064	67,0
	388	72,7
	720	65,2
	999	78,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2003 DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2003****relativo alla quarantaseiesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2002 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

- (2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.
- (3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la quarantaseiesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 settembre 2003, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	86,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	272,79	200,60	271,71	285,90	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	245,96	260,15	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,75	25,75	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1736/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1736/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1736/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 32.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	21,86
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	50,46
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	50,46
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,86

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 30.9.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,05 (****)	77,89	165,49 (***)	155,49 (***)	135,49 (***)	108,78 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,07	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,85	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,62 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,39 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 12 settembre 2003****sull'applicazione di riserve obbligatorie minime****(BCE/2003/9)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ⁽⁴⁾ è stato notevolmente modificato in due occasioni. Innanzitutto, con il regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000 ⁽⁵⁾, sono state introdotte procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi, al fine di chiarire gli obblighi di tali enti relativamente alle riserve obbligatorie minime. In secondo luogo, per esigenze di efficienza, il regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea, del 18 aprile 2002 ⁽⁶⁾, ha introdotto ulteriori modifiche al fine di chiarire che gli istituti di moneta elettronica sono soggetti all'obbligo di detenere riserve minime, al fine di stabilire una regola generale secondo la quale gli enti creditizi sono automaticamente esentati dall'obbligo di riserva per l'intero periodo di mantenimento nel quale essi cessano di esistere, nonché al fine di rendere esplicito l'obbligo di includere nell'aggregato soggetto a riserva le passività di un'istituzione nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, qualora ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti. Considerato che ulteriori modifiche vengono in questa sede apportate al regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15), è opportuno, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione vengano riformulate e raccolte in un unico testo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, qualora la Banca centrale europea (BCE) decida di imporre agli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti di detenere riserve obbligatorie minime, queste devono essere dete-

nute in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali partecipanti (BCN partecipanti). Si ritiene opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN partecipanti.

- (3) Affinché lo strumento delle riserve obbligatorie minime sia efficace, è necessario prevedere specifiche indicazioni relative al calcolo e al mantenimento delle riserve stesse, nonché norme per la segnalazione e la verifica.
- (4) Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito deve essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra i) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle BCN partecipanti e ii) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.
- (5) In linea generale il calendario dei periodi di mantenimento sarà uniformato al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE durante le quali viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria.
- (6) Si rendono necessarie specifiche procedure per la notifica e la conferma delle riserve obbligatorie minime, affinché le istituzioni siano informate per tempo sui rispettivi obblighi in relazione alle riserve stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro dell'UE che ha adottato l'euro conformemente al trattato,
- per «banca centrale nazionale partecipante» (BCN partecipante) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro partecipante,
- per «Eurosistema» si intende l'insieme della BCE e delle BCN partecipanti,

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento BCE/2000/8, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16), GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

⁽⁶⁾ Regolamento BCE/2002/3, del 18 aprile 2002, che modifica il regolamento BCE/1998/15 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9.

- per «istituzione» si intende qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di detenere riserve minime,
- per «conto di riserva» si intende un conto di un'istituzione presso una BCN partecipante, il cui saldo di fine giornata rileva ai fini del rispetto dell'obbligo di riserva dell'istituzione,
- per «obbligo di riserva» si intende l'obbligo per le istituzioni di detenere riserve minime in appositi conti presso le BCN partecipanti,
- per «coefficiente di riserva» si intende la percentuale di cui all'articolo 4 per ogni specifica voce dell'aggregato soggetto a riserva,
- per «periodo di mantenimento» si intende l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva,
- per «saldo di fine giornata» si intende il saldo risultante al momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e le transazioni collegate all'eventuale accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema,
- per «giorno lavorativo BCN» si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell'Eurosistema,
- per «residente» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,
- per «misure di riorganizzazione» si intendono le misure volte a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un'istituzione e che potrebbero influire sui diritti preesistenti di terzi, comprese le misure che prevedono la possibile sospensione dei pagamenti, la sospensione di procedure esecutive o la riduzione dei crediti,
- per «procedimenti di liquidazione» si intendono i procedimenti concorsuali nei confronti di un'istituzione che richiedono necessariamente l'intervento di autorità giudiziarie o di altra autorità competente di uno Stato membro partecipante allo scopo di realizzare attività sotto la diretta supervisione di tali autorità, compresi i casi in cui si pone fine a tali procedimenti mediante concordato o altra misura analoga,

- per «fusione» si intende l'operazione con la quale uno o più enti creditizi («istituzioni incorporate») vengono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio («istituzione incorporante»), anche di nuova costituzione,
- per «scissione» si intende l'operazione con la quale un ente creditizio («istituzione scissa») viene sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni («istituzioni beneficiarie»), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.

Articolo 2

Istituzioni soggette all'obbligo di riserva

1. Le seguenti categorie di istituzioni sono soggette all'obbligo di riserva:

- a) enti creditizi, diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽²⁾;
- b) succursali, così come definite nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, di enti creditizi diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva; di tale categoria fanno parte anche le succursali di enti creditizi che non hanno né la sede legale né quella principale in uno Stato membro partecipante.

Le succursali di enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti non sono soggette all'obbligo di riserva.

2. Un'istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall'obbligo di riserva fin dall'inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un'autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l'istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall'obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

- a) istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;
- b) istituzioni per le quali l'obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l'imposizione dell'obbligo di riserva. Per decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
 - i) l'istituzione persegue un oggetto esclusivo;

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag.1, modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

- ii) l'istituzione non svolge attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
- iii) l'istituzione ha tutti i depositi vincolati ad aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall'assoggettamento a misure di riorganizzazione. Le istituzioni possono fare riferimento a tali elenchi per decidere se le proprie passività sono detenute nei confronti di altre istituzioni anch'esse soggette all'obbligo di riserva. L'inclusione negli elenchi non implica di per sé che le istituzioni siano soggette all'obbligo di riserva ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Aggregato soggetto a riserva

1. L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽¹⁾], risultanti dalla raccolta di fondi:

- a) depositi;
- b) titoli di debito emessi.

Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente, o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

- a) passività nei confronti di un'altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;
- b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire alla competente BCN partecipante la prova dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni, l'istituzione può applicare una detrazione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tali detrazioni forfettarie viene pubblicato dalla BCE secondo le stesse modalità di pubblicazione previste per l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

3. L'istituzione calcola l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. L'istituzione segnala tale aggregato alla competente BCN partecipante, come richiesto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4. Quanto alle istituzioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), l'aggregato soggetto a riserva viene calcolato, per tre periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

Coefficienti di riserva

1. Un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

- a) depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
- b) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
- c) pronti contro termine;
- d) titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.

2. Un coefficiente di riserva pari al 2,0 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva.

Articolo 5

Calcolo e notifica delle riserve obbligatorie minime

1. L'ammontare delle riserve obbligatorie minime che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo i coefficienti di riserva di cui all'articolo 4. Le riserve obbligatorie minime individuate dalla competente BCN partecipante e dall'istituzione, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, costituiscono la base per i) la remunerazione degli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva e ii) la valutazione dell'osservanza dell'obbligo di detenere riserve minime da parte dell'istituzione.

2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione di 100 000 EUR da applicare all'importo delle riserve obbligatorie minime, fatto salvo il disposto degli articoli 11 e 13.

3. Ciascuna BCN partecipante determina le procedure per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni, in conformità dei principi enunciati nel presente paragrafo. La competente BCN partecipante o l'istituzione prendono l'iniziativa di calcolare le riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente, sulla base delle informazioni statistiche e dell'aggregato soggetto a riserva segnalati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La parte che effettua il calcolo ne notifica il risultato all'altra entro e non oltre i tre giorni lavorativi BCN precedenti l'inizio del periodo di mantenimento. La competente BCN partecipante può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime. Essa può inoltre specificare un termine entro il quale l'istituzione deve notificare l'eventuale revisione dell'aggregato soggetto a riserva, nonché l'eventuale revisione delle riserve obbligatorie minime notificate. Qualora un'istituzione abusi della possibilità offertale dalla propria BCN partecipante di sottoporre a revisione l'aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime, la BCN ha facoltà di sospendere l'autorizzazione in favore di tale istituzione a presentare revisioni. La parte destinataria della notifica conferma il calcolo delle riserve obbligatorie minime entro e non oltre il giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento. Qualora la parte destinataria della notifica non abbia fatto seguito alla stessa entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento, si presume che essa abbia dato conferma dell'importo delle riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il relativo periodo di mantenimento. Una volta confermate, le riserve obbligatorie minime riferite a un determinato periodo di mantenimento non possono formare oggetto di revisione.

4. Le BCN partecipanti pubblicano calendari recanti le scadenze immediatamente successive per la notifica e la conferma dei dati relativi alle riserve obbligatorie minime ai fini dell'attuazione delle procedure menzionate nel presente articolo.

5. Nel caso in cui un'istituzione non provveda alla segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti, come specificato nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), la competente BCN partecipante comunica all'istituzione interessata l'ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo soggetto a notifica o conferma, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, per il periodo (o i periodi) di mantenimento in oggetto, stimato sulla base dei dati storici segnalati dall'istituzione e di ogni altra informazione rilevante. Ciò non reca pregiudizio all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio e al potere della BCE di irrogare sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE.

Articolo 6

Mantenimento delle riserve

1. Ogni istituzione deve detenere le proprie riserve obbligatorie minime in uno o più conti di riserva presso la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante in cui è insediata, in relazione al proprio aggregato soggetto a riserva in tale Stato membro. I conti di riserva sono denominati

in euro. I conti di regolamento detenuti dalle istituzioni presso le BCN partecipanti possono essere utilizzati come conti di riserva.

2. Un'istituzione ha adempiuto all'obbligo di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.

3. Se un'istituzione ha più di uno stabilimento in uno Stato membro partecipante, la sede legale o la direzione generale, se ubicata nel medesimo Stato membro, è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva di tale istituzione. Se invece tale istituzione non ha sede legale o direzione generale in quello Stato membro, essa deve designare la succursale responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione nello stesso. Tutte le riserve di questi stabilimenti sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione in quel particolare Stato membro.

Articolo 7

Periodo di mantenimento

1. Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La pubblicazione di tale calendario avviene nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.

2. Il Consiglio direttivo decide in merito a qualsiasi modifica del calendario eventualmente necessaria a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e il Comitato esecutivo provvede alla pubblicazione delle modifiche secondo le modalità descritte, con ampio anticipo rispetto all'inizio del periodo di mantenimento cui tali modifiche si applicano.

Articolo 8

Remunerazione

1. Gli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva sono remunerati al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso della BCE (ponderato sulla base del numero dei giorni solari) per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

$$R_t = \frac{H_t \cdot n_t \cdot r_t}{100 \cdot 360}$$

$$r_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MR_i}{n_t}$$

dove:

R_t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t ;

H_t = riserva obbligatoria media giornaliera per il periodo di mantenimento t ;

n_t = numero di giorni solari del periodo di mantenimento t ;

r_t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t . Si applica l'arrotondamento standard del tasso di remunerazione a due decimali;

i = i esimo giorno solare del periodo di mantenimento t ;

MR_i = tasso di interesse marginale dell'operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno solare i o in precedenza.

2. La remunerazione è corrisposta il secondo giorno lavorativo BCN successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Articolo 9

Responsabilità di verifica

Le BCN partecipanti esercitano il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dalle istituzioni a riprova dell'adempimento dell'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, salva la facoltà per la BCE di esercitare essa stessa tale diritto.

Articolo 10

Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

1. Ogni istituzione può richiedere l'autorizzazione a detenere le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario residente nello stesso Stato membro. L'intermediario deve essere un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva che generalmente si occupa, oltre che della detenzione delle riserve obbligatorie minime, anche di parte dell'amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell'istituzione per la quale funge da intermediario.

2. La richiesta di autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, come descritto nel paragrafo 1, deve essere inoltrata alla banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in cui è insediato il richiedente. Alla domanda deve essere allegata una copia dell'accordo stipulato tra l'intermediario e il richiedente, nel quale entrambe le parti esprimono il loro consenso all'accordo. L'accordo deve inoltre specificare se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. L'accordo deve indicare un periodo di preavviso di almeno dodici mesi. Rispettate le condizioni di cui sopra, la BCN partecipante può rilasciare al richiedente l'autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale autorizzazione è valida a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data dell'autorizzazione e continua ad avere effetto per tutta la durata del citato accordo tra le parti.

3. L'intermediario detiene le riserve obbligatorie minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva della BCE. L'intermediario stesso, oltre alle istituzioni per conto delle quali agisce, è responsabile del rispetto dell'obbligo di riserva di tali istituzioni. In caso di inadempienza, la BCE può irrogare sanzioni all'intermediario, all'istituzione per cui funge da intermediario o a entrambi, a seconda della responsabilità connessa all'inadempienza.

4. La BCE o la competente BCN partecipante possono revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a detenere indirettamente le riserve obbligatorie minime:

- i) qualora un'istituzione che detenga le riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, non ottemperi agli obblighi previsti dal regime di riserva della BCE;
- ii) qualora le condizioni relative alla detenzione indiretta delle riserve esposte ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non continuino a essere rispettate; oppure
- iii) per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario.

Qualora tale autorizzazione venga revocata per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario, la revoca può avere effetto immediato. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, la revoca dell'autorizzazione per qualunque altro motivo entra in vigore alla fine del periodo di mantenimento corrente. Un'istituzione che detenga le proprie riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, può richiedere in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione. Ai fini dell'entrata in vigore, tale revoca deve essere preventivamente notificata dalla competente BCN partecipante.

5. L'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario e l'intermediario stesso vengono informati di qualsiasi revoca dell'autorizzazione per motivi diversi da quelli prudenziali, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine del periodo di mantenimento nel quale l'autorizzazione viene revocata.

6. Fatti salvi gli obblighi individuali di segnalazione statistica dell'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, l'intermediario segnala i dati relativi all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva in modo sufficientemente dettagliato al fine di consentire alla BCE di verificarne l'esattezza e la qualità, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, e determina i rispettivi obblighi di riserva e i dati relativi alle riserve obbligatorie minime detenute per proprio conto e per ciascuna delle istituzioni per cui funge da intermediario. Tali dati devono essere forniti alla BCN partecipante presso la quale sono detenute le riserve obbligatorie minime. L'intermediario comunica tale aggregato con la stessa frequenza e nei termini stabiliti nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

*Articolo 11***Riserve detenute su base consolidata**

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica consolidata per il gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)] sono tenute a detenere le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un'istituzione del gruppo che agisca da intermediario esclusivo per queste istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10. L'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo può richiedere alla BCE l'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6. Se tale richiesta viene accettata dalla BCE, soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 12***Giorni lavorativi BCN**

Se una o più succursali di una BCN partecipante sono chiuse in un giorno lavorativo BCN per festività locali o regionali, la competente BCN partecipante è tenuta a informare preventivamente le istituzioni sulle modalità da seguire per l'effettuazione delle operazioni che interessano tali succursali.

*Articolo 13***Fusioni e scissioni**

1. Per il periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva delle istituzioni incorporate sono assunti dall'istituzione incorporante, la quale beneficia di qualsiasi detrazione accordata alle istituzioni incorporate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Tutte le riserve detenute dalle istituzioni incorporate nel periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva da parte dell'istituzione incorporante.

2. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la fusione ha effetto, all'istituzione incorporante viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello in cui la fusione ha effetto, la riserva obbligatoria minima dell'istituzione incorporante è calcolata sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e, se del caso, di quello dell'istituzione incorporante. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Nella misura in cui sono richieste informazioni statistiche adeguate relativamente a ciascuna istituzione incorporata, gli obblighi di segnalazione statistica di queste ultime sono assunti dall'istituzione incorporante. Disposizioni particolari

connesse alle caratteristiche delle istituzioni coinvolte nella fusione sono descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

3. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi si assumono gli obblighi di riserva dell'istituzione scissa. Ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio è responsabile in proporzione alla propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. Le riserve detenute dall'istituzione scissa nel periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto sono ripartite fra le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi secondo la stessa proporzione. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata la detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, e fino a quando le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio si fa carico, eventualmente in aggiunta alle proprie, delle riserve obbligatorie dell'istituzione scissa, calcolate sulla base della propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 14***Disposizioni transitorie**

1. Il periodo di mantenimento, che ha inizio il 24 gennaio 2004, termina il 9 marzo 2004.

2. Le riserve obbligatorie minime per tale periodo di mantenimento transitorio sono calcolate sulla base dell'aggregato soggetto a riserva risultante al 31 dicembre 2003. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione trimestrale utilizzano l'aggregato soggetto a riserva risultante al 30 settembre 2003.

3. Nel periodo di mantenimento transitorio si applicano le procedure per il calcolo, la notifica, la conferma, la revisione e il riscontro di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

*Articolo 15***Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 5, che entrano in vigore il 10 marzo 2004.

2. Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) sull'applicazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime è abrogato il 23 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 5, che sono abrogati il 9 marzo 2004.

3. Ogni riferimento al regolamento abrogato deve essere inteso come relativo al presente regolamento.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. DUISENBERG

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 18 settembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie****(BCE/2003/10)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽²⁾, impone alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) la segnalazione su base trimestrale di informazioni statistiche disaggregate per paese e per valuta. Tuttavia, attualmente esso prevede che la trasmissione di tali dati avvenga unicamente con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea (UE) al momento dell'adozione del regolamento. Si rende pertanto necessaria una modifica dello stesso al fine di estendere gli obblighi di segnalazione altresì ai dati relativi ai paesi che aderiranno all'UE il 1° maggio 2004.
- (2) Allo stato attuale è improbabile che la maggior parte dei dati relativi a tali paesi siano significativi. Il vantaggio di isolare i dati non significativi è probabilmente inferiore ai costi associati alla raccolta dei dati stessi. In linea con il regime di flessibilità consentito dal regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) per il calcolo dei dati trimestrali, laddove sia possibile dimostrare, sulla base dei dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione, che le informazioni probabilmente non sono significative, il principio della flessibilità dovrebbe essere applicato anche alla segnalazione di nuovi dati. A tal fine, le banche centrali nazionali valutano regolarmente la significatività dei dati.

- (3) Ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 2434/2001 (BCE/2001/13) sono necessarie in considerazione della codifica del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2434/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 4, la seguente frase è aggiunta al paragrafo 2:
«Con riferimento ai paragrafi 6a e 7a della parte 1, sezione IV, dell'allegato I, ogni BCN valuta se, nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I, i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#” siano non significativi e informa i soggetti dichiaranti qualora non debbano essere segnalati.»
- 2) L'articolo 5, paragrafo 2, è eliminato.
- 3) Gli allegati I e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.
- 4) L'allegato II è modificato conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004. I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 marzo 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2174/2002 (BCE/2002/8) (GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9).

ALLEGATO

Gli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) La parte 1, sezione IV, è modificata come segue:

i) È aggiunto il seguente paragrafo 6a:

«6a. I soggetti dichiaranti segnalano i dati relativi alle celle non contrassegnate con il simbolo “#” nella tabella 3 della parte 2.

I soggetti dichiaranti segnalano altresì i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#”. Tuttavia, se i dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione indicano che tali informazioni non sono significative, le BCN possono decidere se richiederne la segnalazione. Ogni BCN informa i soggetti dichiaranti in relazione a tale decisione.»

ii) È aggiunto il seguente paragrafo 7a:

«7a. I soggetti dichiaranti segnalano i dati relativi alle celle non contrassegnate con il simbolo “#” nella tabella 4 della parte 2.

I soggetti dichiaranti segnalano altresì i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#”. Tuttavia, se i dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione indicano che tali informazioni non sono significative, le BCN possono decidere se richiederne la segnalazione. Ogni BCN informa i soggetti dichiaranti in relazione a tale decisione.»

iii) È aggiunto il seguente paragrafo 9a:

«9a. Qualora i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#” non siano significativi, ma le BCN li raccolgano comunque, gli stessi possono essere trasmessi dalle BCN alla BCE entro un mese dalla chiusura del ventesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»

b) La parte 2 è modificata come segue:

i) Nella tabella 3 (Disaggregazione per paese):

— Sotto il titolo «B. Altri Stati membri partecipanti (ovvero esclusi i residenti nazionali) + parte C. Resto del mondo (Stati membri)» viene inserita una colonna per ciascun paese che aderirà all'UE il 1° maggio 2004. Tutte le celle in ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo «#».

— Nel titolo dell'ultima colonna l'espressione «(esclusi gli Stati membri)» è sostituita con «(escluse DK, SE, GB)».

— Alla tabella viene aggiunta la seguente «Nota generale»: Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni relative alle celle contrassegnate con il simbolo «#» non sono significative, le BCN possono decidere di non richiederne la segnalazione.

ii) Nella tabella 4 (Disaggregazione per valuta):

— Sotto il titolo «Valute di altri Stati membri» viene inserita una colonna per ciascuno dei paesi che aderiranno all'UE il 1° maggio 2004. Tutte le celle di ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo «#».

— La prima riga è sostituita con la seguente:

«BILAN- CIO VOICI	Tutte le valute	Euro	Valute di altri Stati membri	Altre valute				
			[Celle contenenti la valuta di ciascuno Stato membro]	Totale	USD	JPY	CHF	Tutte le rimanenti valute ⁽¹⁾

(...)

⁽¹⁾ Questa colonna include le valute di altri Stati membri (escluse DKK, SEK e GBP).»

— Alla tabella viene aggiunta la seguente «Nota generale»: Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni relative alle celle contrassegnate con il simbolo «#» non sono significative, le BCN possono decidere di non richiederne la segnalazione.

2) Nell'allegato II, parte 1, paragrafo 2, vengono eliminati i termini «(ciascuno di un mese)».

- 3) Nell'allegato V vengono inseriti i seguenti paragrafi 1a, 1b e 2a:
- «1a. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle contrassegnate con il simbolo “#” avviene con riferimento ai dati trimestrali del periodo che si conclude a giugno 2004.
 - 1b. Nel caso in cui la BCN competente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi a partire dai dati trimestrali del periodo che si conclude a giugno 2004, la segnalazione avviene trascorsi 12 mesi dalla comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell'obbligo di segnalazione.
 - 2a. Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#” possono essere segnalati alla BCE con un ritardo di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

che nomina un membro finlandese del Comitato economico e sociale

(2003/683/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom, del Consiglio, del 17 settembre 2002, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Pertti RAUHIO, che sono state comunicate al Consiglio in data 27 gennaio 2003,

viste le candidature presentate dal governo finlandese,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Eero LEHTI è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Pertti RAUHIO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/684/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Hans KAISER, comunicate al Consiglio in data 8 luglio 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Dieter ALTHAUS, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Hans KAISER per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/685/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. François-Xavier DE DONNÉA, comunicate al Consiglio in data 17 giugno 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Daniel DUCARME, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. François-Xavier DE DONNÉA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003
recante nomina di un membro del Comitato delle regioni

(2003/686/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio ⁽¹⁾ recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Jürgen GNAUCK, comunicate al Consiglio in data 8 luglio 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Hans KAISER, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei und Bevollmächtigter beim Bund Thüringer Staatskanzlei, è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Jürgen GNAUCK per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2003

relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (Sassonia-Anhalt)

[notificata con il numero C(2003) 647]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 17 ottobre 2002 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato la decisione 2000/524/CE della Commissione ⁽¹⁾, che dichiarava incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alla Linde AG («Linde»). Con questa sentenza il Tribunale accoglieva quindi l'istanza della Linde, in quanto la Commissione non aveva approvato la concessione alla Linde di una parte sostanziale di una sovvenzione all'investimento («la sovvenzione») a titolo di aiuto.
- (2) Nel maggio 1998, la Commissione, nel quadro dei propri contatti con le autorità tedesche, è venuta a conoscenza di numerose operazioni cui hanno preso parte la Treuhandanstalt («THA») e l'ente che ne ha rilevato le attività, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS»), nonché le società UCB Chemie GmbH («UCB») e Linde. Tali operazioni riguardavano in particolare le condizioni di fornitura del monossido di carbonio («CO») per la produzione di ammina, produzione ceduta dalla Leuna Werke GmbH («LWG») alla UCB in esito ad una procedura di privatizzazione.
- (3) Con lettera del 7 agosto 1998, la Germania ha comunicato alla Commissione gli antefatti di queste operazioni, notificando al contempo i relativi aiuti di Stato. Con

lettera del 18 settembre 1998, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state fornite con lettera del 3 dicembre 1998. Il caso è stato registrato il 3 febbraio 1999 con il numero NN 16/99.

- (4) Con lettera del 30 marzo 1999, la Commissione ha comunicato alla Germania l'avvio del procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardante una sovvenzione per un importo pari a 9 milioni di DEM a favore della Linde, finalizzata alla costruzione di un nuovo impianto di produzione di monossido di carbonio, e le condizioni di fornitura di CO alla UCB ⁽²⁾ [SG(99)D/2353].
- (5) La Germania ha inviato i propri commenti con lettera del 25 maggio 1999 mentre alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.
- (6) Il 18 gennaio 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/524/CE che sanciva una parziale incompatibilità.
- (7) Il 21 aprile 2000, la Linde (con il sostegno della Germania) ha presentato al Tribunale di primo grado un ricorso di annullamento contro gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/524/CE. La Commissione ha presentato al tribunale un'istanza di rifiuto del ricorso, in quanto infondato. Con la sentenza del 17 ottobre 2002 nella causa 98/00 ⁽³⁾, il Tribunale di primo grado, a seguito di un'udienza, ha accolto l'istanza della Linde.
- (8) Ai sensi dell'articolo 233 del trattato CE, la Commissione deve adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di ottemperare alla sentenza del Tribunale, emettendo quindi una nuova decisione conforme alle prescrizioni della sentenza.

⁽¹⁾ GU L 211 del 22.8.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 194 del 10.7.1999, pag. 14.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata.

II. DESCRIZIONE DELL'AUTO

1. L'impresa beneficiaria

(9) La Linde fa parte del gruppo omonimo, operante a livello internazionale in campo tecnico. Nel 2001 il gruppo ha conseguito un fatturato pari a 9,076 miliardi di EUR con 46 400 addetti, di cui 18 176 in Germania e 28 387 in altri paesi. Lo stesso anno, l'utile netto ammontava a 289 milioni di EUR. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, la Linde vanta una posizione di leader di mercato nei settori in cui opera, vale a dire gas e costruzione di impianti, sistemi di movimentazione e tecnica del freddo⁽¹⁾.

2. La privatizzazione della produzione di ammina e l'assunzione della produzione di CO

(10) Nel 1993, la THA decise la cessione degli impianti di produzione di ammina, situati a Leuna, ad un'affiliata della Union Chimique Belge, gruppo operante a livello internazionale nel settore farmaceutico, chimico e delle pellicole (il contratto di privatizzazione). La casa madre UCB SA raggruppa in tutto il mondo circa 130 affiliate e imprese collegate, prevalentemente situate nell'Europa occidentale ma anche in Nord e Sud America e Asia. Nel 2001, il gruppo contava circa 10 000 addetti, dei quali metà operava nel settore farmaceutico e l'altra metà nel settore chimico e delle pellicole. Circa un terzo degli addetti lavorava in Belgio, dove si trovano le principali unità produttive e la centrale amministrativa di ciascuno dei tre settori industriali, oltre alle centrali di ricerca e sviluppo dei settori farmaceutico e chimico. Nel 2001, il gruppo ha conseguito un fatturato di 2,475 miliardi di EUR⁽²⁾.

(11) Secondo le dichiarazioni della Germania, la cessione della produzione di ammina avvenne a seguito di una gara aperta, sostanzialmente incondizionata e trasparente, nella quale l'UCB era l'unica società offerente.

(12) Poiché, nella produzione di ammina si rende necessario l'utilizzo di CO, la UCB pose come condizione per l'acquisizione di questo comparto produttivo l'impegno della THA a garantire l'approvvigionamento di CO a Leuna. La THA si impegnò a fornire CO a un prezzo fisso per un periodo di dieci anni, a condizione che l'UCB non stipulasse un contratto di fornitura di CO con un altro produttore e non costruisse un impianto autonomo di produzione di CO. Nel contratto di privatizzazione, la THA mise tuttavia a disposizione un importo pari a 5 milioni di DEM per il presente caso.

(13) Non sono state fornite informazioni sulle modalità di determinazione di tale prezzo fisso. Si può tuttavia osservare che, all'epoca, la THA stipulava con i nuovi investitori contratti di fornitura a lungo termine, perché la situazione dell'approvvigionamento nel settore chimico appariva relativamente incerta. Dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche risulta che, senza questo genere di garanzie sull'approvvigionamento, la

maggior parte dei produttori non sarebbe stata disposta ad insediarsi nel sito di Leuna e la THA non avrebbe potuto quindi procedere con le privatizzazioni.

(14) Quando concluse il contratto relativo all'impianto di produzione di ammina con la UCB, la THA sperava di trovare anche un investitore disposto a rilevare l'impianto di produzione del monossido di carbonio, aspettativa che andò però delusa. Dato che l'impianto di produzione di CO non era stato né ristrutturato né ammodernato, i costi di produzione risultavano notevolmente superiori ai livelli di mercato. L'impegno di fornitura, assunto dalla THA, le procurava quindi perdite dai 3,5 ai 5 milioni di DEM all'anno, poiché il prezzo fisso era stato calcolato sulla base di supposizioni errate e non copriva nemmeno le spese di produzione degli impianti ormai obsoleti. Pertanto, se avesse rispettato il contratto di privatizzazione sino alla scadenza del 30 aprile 2003, la THA, solo nel periodo successivo all'ottobre 1998 avrebbe subito perdite superiori a 15 milioni di DEM.

(15) Nel 1996, la BvS decise di porre fine al contratto di fornitura di CO, in perdita, e propose alla UCB di produrre autonomamente il CO necessario per la produzione di ammina. A questo scopo, l'UCB avrebbe ricevuto, conformemente a quanto previsto nel contratto di privatizzazione, una sovvenzione di 5 milioni di DEM.

(16) L'UCB respinse, tuttavia, la proposta e, di conseguenza, la BvS fu costretta a cercare un nuovo investitore.

(17) L'unico investitore, interessato e in grado di assumere l'impegno di fornitura del CO, era la Linde, impresa che dal 1994 produce gas nel sito di Leuna. Nel giugno 1997, si giunse di fatto alla conclusione di un accordo di fornitura di CO («l'accordo del 1997») tra la BvS, la LWG, la UCB e la Linde, il quale prevedeva che, entro 18 mesi, la Linde costruisse un nuovo impianto di produzione di CO, che sarebbe stato integrato nello stabilimento che essa già possedeva a Leuna. I costi per la costruzione furono stimati in 12,5 milioni di DEM, che la Linde avrebbe sostenuto con risorse proprie per 3,5 milioni di DEM mentre i restanti 9 milioni di DEM (la sovvenzione) sarebbero stati forniti dalla BvS.

(18) Poiché la Commissione nutriva seri dubbi circa il fatto che sia i) la sovvenzione pari a 9 milioni di DEM in favore della Linde per la produzione di CO che ii) il prezzo fisso pattuito tra la UCB e la Linde potessero contenere elementi di aiuti di Stato, essa decise di avviare in merito a tali misure il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(19) Con lettera del 25 maggio 1999, la Germania precisò che il monossido di carbonio, data la sua particolare composizione, deve essere prodotto sul luogo di utilizzazione e pertanto, per un simile prodotto, non può aversi un'alterazione delle condizioni degli scambi intracomunitari. Inoltre, non esistendo un mercato del CO nel senso tradizionale del termine, il prezzo di approvvigionamento può basarsi esclusivamente sui costi correnti dell'impianto esistente.

⁽¹⁾ <http://www.linde.com/en/en.jsp>, 3 dicembre 2002.

⁽²⁾ <http://www.ucb-group.com/corp/default.htm>, 3 dicembre 2002.

- (20) La costruzione di un nuovo impianto di CO, con un investimento di 20 milioni di DEM, sarebbe stata sostanzialmente più costosa della ristrutturazione degli impianti di produzione di gas esistenti, costati alla Linde 12,5 milioni di DEM. Non sussisteva inoltre un impegno ad indire una gara, poiché i possibili offerenti di CO erano stati contattati e nessuno di essi aveva manifestato interesse. Una risposta positiva fu fatta pervenire solo da Linde, i cui prezzi si basavano sui costi d'investimento, maggiorati di un profitto adeguato.
- (21) La LWG vagliò la possibilità di produrre il CO in proprio, ma i costi d'investimento risultarono troppo alti. Il CO viene prodotto a partire da un gas di sintesi che deve essere purificato in un impianto di «steam reforming». Per la LWG, l'unica alternativa alla produzione in proprio era rappresentata dall'utilizzo di un impianto di «steam reforming» esistente nella zona. Dato che in precedenza la Linde aveva acquisito un impianto del genere dalla LWG, essa propose alla BvS e alla UCB di diventare il fornitore di CO della UCB. In questo caso, il CO sarebbe stato fornito alla UCB a un prezzo più elevato.
- (22) Con la lettera del 25 maggio 1999, la Germania comunicò che la UCB aveva accettato l'offerta della Linde, la quale pur prevedendo un prezzo più elevato per il CO, offriva alcune condizioni favorevoli, che superavano l'impegno della THA. La Linde, grazie alla costruzione del nuovo impianto di produzione, era in grado di fornire quantitativi superiori di CO rispetto alla LWG per un periodo più lungo e la possibilità di un aumento della produzione di ammina in futuro costituiva per la UCB un importante fattore nella valutazione fatta in merito all'accettazione dell'accordo del 1997.
- (23) Nel luglio 1999, la Commissione avviò un procedimento formale d'esame, in quanto sospettava che la sovvenzione di 9 milioni di DEM a favore della Linde rappresentasse un aiuto di Stato. Alla pubblicazione dell'avvio del procedimento da parte della Commissione pervenne una risposta solo dalla Germania. Nel gennaio 2000, la Commissione chiuse il procedimento con la decisione di incompatibilità di parte dell'aiuto 2000/524/CE.
- (24) Nella suddetta decisione, essa giudicò che la sovvenzione di 9 milioni di DEM costituisse un aiuto di Stato. In conformità agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁾, la parte d'importo eccedente il 35 % dei costi d'investimento ammissibili pari a 4,4 milioni di DEM venne ritenuta incompatibile con il mercato comune e quindi passibile di recupero.
- (25) L'argomento principale a favore della classificazione della misura quale aiuto di Stato consisteva nel fatto che la sovvenzione consentiva alla Linde di costruire un nuovo impianto di produzione, senza doverne sostenere tutti i relativi costi. Ai fini della valutazione da parte della Commissione risultava irrilevante il fatto che, per determinati motivi, fosse più vantaggioso produrre il CO nel luogo di utilizzazione. Infatti, la Linde era già avvantaggiata rispetto ai suoi potenziali concorrenti, in quanto si trovava già sul posto e vantava quindi migliori condizioni d'investimento per la costruzione dei nuovi impianti.
- (26) La Commissione ritenne che la sovvenzione potesse avere conseguenze sui prodotti finali di altri produttori che utilizzano il CO come prodotto intermedio, considerato che tali prodotti finali sono oggetto di scambi commerciali nella Comunità.
- (27) A ciò si aggiunse il fatto che la UCB era l'unico acquirente di CO nel luogo in questione, ma non si poteva escludere che in futuro la Linde avrebbe effettuato forniture anche ad altre imprese della stessa regione.
- (28) Infine, la Germania non addusse prove sufficienti del fatto che, oltre alla Linde, nessuna altra impresa sarebbe stata disposta ad effettuare le forniture alla UCB e, avendo dichiarato che la Linde era l'unico investitore interessato, non venne indetta una gara.
- (29) Nell'aprile 2000, la Linde, con il sostegno della Germania, presentò ricorso contro la decisione 2000/524/CE.

4. La sentenza del Tribunale di primo grado

- (30) La sentenza del Tribunale di primo grado si basa sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:

«42. Dal fascicolo risulta che la BvS, che era succeduta alla THA ed era proprietaria dell'unità di produzione di monossido di carbonio gestita dalla LWG a Leuna, si è trovata ad affrontare un problema di carattere finanziario a causa del concorso delle seguenti circostanze:

- in forza del contratto di fornitura del 22 aprile 1993, la THA e la LWG si erano impegnate a fornire alla UCB, a un prezzo definito come corrispondente al prezzo di mercato, determinate quantità di monossido di carbonio lungo un periodo di dieci anni rinnovabile per una durata indeterminata,
- tuttavia, successivamente è risultato che tale prezzo di fornitura non copriva i costi di produzione di monossido di carbonio sostenuti dalla LWG,
- tali costi, infatti, erano particolarmente elevati a causa del carattere obsoleto delle attrezzature e della tecnologia utilizzate da parte di quest'ultima,

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 2.

- inoltre, il prezzo di fornitura era stato fissato nella prospettiva, poi mai concretizzatasi, che si insediassero un secondo acquirente di monossido di carbonio sul sito di Leuna, il che avrebbe permesso una gestione più remunerativa dell'unità di produzione della LWG,
 - le perdite subite dalla BvS e dalla LWG a causa dell'esecuzione del detto contratto di fornitura ammontavano approssimativamente a 3,5 milioni DEM all'anno e sarebbero ammontate a partire dal 1998 a 5 milioni di DEM all'anno,
 - quindi, se il detto contratto fosse stato eseguito fino alla scadenza, cioè il 30 aprile 2003, anziché essere risolto nell'ottobre 1998, la BvS e la LWG avrebbero sopportato, a partire da quest'ultima data, perdite accumulate per oltre 15 milioni di DEM,
 - la LWG non era in grado di risolvere il contratto di fornitura del 22 aprile 1993 ai sensi del suo articolo 6, paragrafo 4 (cfr. il precedente punto 3), in quanto nessuna delle due ipotesi previste da tale disposizione si era verificata,
 - da un lato, infatti, la UCB aveva scartato la possibilità di costruire e gestire un proprio impianto di produzione di monossido di carbonio,
 - dall'altro, nel sito di Leuna non era presente alcun altro produttore di quel gas presso il quale la UCB avrebbe potuto approvvigionarsi,
 - la UCB non avrebbe potuto approvvigionarsi neanche al di fuori di quel sito, dal momento che il monossido di carbonio deve essere prodotto nelle vicinanze del luogo di ubicazione dell'acquirente (cfr. il ventiduesimo considerando 22 della decisione impugnata).
- (31) Un ulteriore importante punto di vista consisteva nell'intenzione della Linde di limitare la propria capacità produttiva al fabbisogno della UCB⁽¹⁾. La fornitura di monossido di carbonio ad altri acquirenti fu esclusa a causa delle scarse riserve di produzione. In prossimità dello stabilimento di Leuna non esistono altri potenziali acquirenti di CO e la fornitura degli stabilimenti chimici più vicini, situati a Bitterfeld o Buna, era impossibile a causa delle caratteristiche tecniche del CO.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Il mercato rilevante

- (32) Il mercato rilevante per il prodotto è costituito dal CO, un gas tossico impiegato nell'industria chimica. Poiché il trasporto del gas è costoso e pericoloso, la produzione deve essere situata nelle vicinanze dell'acquirente.
- (33) Il mercato geografico rilevante è sempre il mercato locale, poiché la produzione e il consumo devono svolgersi nello stesso luogo, a causa dei costi e dei rischi del trasporto.

⁽¹⁾ Elemento esposto dalla Linde al punto 21 del ricorso presentato il 19 aprile 2000 al Tribunale di primo grado e non contestato dalla Commissione.

2. Sussistenza di un aiuto di Stato

- (34) La sovvenzione di 9 milioni di DEM non costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto la misura non falsava la concorrenza né pregiudicava gli scambi.
- (35) Date le peculiarità del mercato del prodotto e la situazione dell'inizio degli anni 90, caratterizzata dagli sforzi di privatizzazione nei nuovi Länder federali, la sovvenzione non ha avuto effetti né sulla concorrenza nel campo della produzione di CO né sull'ulteriore utilizzo del CO nella produzione dell'ammina.
- (36) La particolare fattispecie economica e giuridica deve essere valutata alla luce del sistema industriale basato sui cosiddetti «kombinat», vigente nella ex RDT. Il concetto del raggruppamento dell'intero settore in uno o due siti era culminato nella concentrazione nei due grandi stabilimenti chimici di Leuna e Bitterfeld. Dopo la riunificazione tedesca, si constatò tuttavia che questi grossi complessi industriali non erano gestibili a condizioni di mercato. Le privatizzazioni di questi stabilimenti industriali tennero conto delle peculiarità del precedente sistema economico.
- (37) Nel quadro della privatizzazione dell'industria chimica presso lo stabilimento di Leuna, la Germania nel 1993 assunse l'impegno per la fornitura del CO alla UCB a un prezzo fisso e per un periodo piuttosto lungo. Senza tale impegno di fornitura, la UCB non avrebbe rilevato la produzione di ammina di Leuna⁽²⁾.
- (38) La Germania ha mantenuto gli impegni contrattuali nei confronti della UCB, fornendole debitamente il CO, in perdita, ma si è adoperata al fine di ridurre il relativo onere finanziario e di perseguire una soluzione più economica. In questa particolare situazione, la decisione della THA/BvS a favore della Linde era obiettivamente la soluzione più economica per la pubblica amministrazione, in quanto la Linde gestiva già un impianto chimico a Leuna. Nel 1994, la Linde ha inaugurato il più grande impianto di produzione di gas industriali a livello internazionale e, nel 1998, ha rilevato l'intera fornitura di gas industriali della Mitteldeutsche Erdölraffinerie (MIDER) di Leuna. Il nuovo impianto di produzione di CO poteva essere integrato nella struttura esistente, consentendo quindi una notevole riduzione dei costi d'investimento rispetto alla costruzione di una nuova fabbrica.
- (39) Poiché nessuna altra impresa con sede a Leuna presentava oggettivi vantaggi strutturali di pari entità o semplicemente mostrava interesse alla costruzione di un impianto di produzione al fine di incaricarsi delle forniture di CO, la Linde godeva di un rilevante vantaggio di costi per la costruzione del nuovo impianto.

⁽²⁾ Il fatto che il prezzo d'acquisto, corrisposto dalla UCB alla THA/BvS per il CO non coprisse nemmeno i costi di produzione può essere indizio della presenza di un elemento di aiuto. Poiché esso tuttavia rientra molto probabilmente nelle deroghe autorizzate (regime fiduciario), la Commissione non ha affrontato questo punto.

- (40) La Linde ricevette la sovvenzione per la costruzione del nuovo impianto di CO, senza la quale non avrebbe effettuato l'investimento. Nelle trattative riguardo alla sovvenzione venne concordato l'importo minimo, occorrente per la costruzione dell'impianto. Poiché la Linde era l'unica impresa che possedesse già un impianto di gas chimici funzionante a Leuna, nessuna altra impresa avrebbe potuto finanziare la costruzione di un simile impianto con quella cifra. La sovvenzione di 9 milioni di DEM rappresentava quindi la soluzione migliore e più economica per l'amministrazione pubblica, poiché altrimenti uno stabilimento completamente nuovo sarebbe costato 20 milioni di DEM e non 12,5 milioni di DEM come nel caso della Linde. A titolo di compensazione per le maggiori spese di costruzione, qualsiasi altra impresa avrebbe preteso una sovvenzione notevolmente più elevata o avrebbe dovuto aumentare considerevolmente i prezzi di fornitura alla UCB. Ciò sarebbe però stato rifiutato dalla UCB, che poteva avvalersi del diritto d'opzione ad essa spettante in virtù del contratto originale di privatizzazione, e l'intero progetto sarebbe fallito.
- (41) La particolare situazione della Linde, quale fornitore più idoneo del CO per la UCB, risultava anche dal fatto che, durante l'intero procedimento d'indagine, svolto dalla Commissione, fatta eccezione per la Germania, non vi sono state reazioni né da parte di concorrenti né di altri interessati. Considerati nel loro insieme, tali motivi costituiscono una prova sufficiente che un altro procedimento di selezione non avrebbe comportato una sovvenzione di entità inferiore a quella stabilita dall'accordo del 1997.
- (42) La sovvenzione non ha avuto effetti sul mercato del CO, poiché le caratteristiche tecniche dell'impianto e le capacità produttive erano previste appositamente per il fabbisogno della UCB. Infatti, il nuovo impianto della Linde era destinato esclusivamente a produrre per la UCB e non vi è mai stato un secondo acquirente di CO che potesse approfittare del CO «sovvenzionato». In tali circostanze, non sussisteva quindi alcuna possibilità che il CO «sovvenzionato» lasciasse il sito di Leuna o si trovasse un altro acquirente nello stesso luogo. Si può pertanto escludere che le sovvenzioni abbiano avuto effetti su altri prodotti o mercati.
- (43) Da quanto sopra risulta che il sostegno, fornito dalla Germania per il nuovo impianto della Linde, aveva l'unico scopo di adempiere gli impegni contrattuali nei confronti della UCB nel modo più economico. La sovvenzione a favore della Linde corrispondeva all'importo minimo necessario per raggiungere tale obiettivo.

Date le particolari circostanze del presente caso, la sovvenzione non ha falsato la concorrenza sui mercati, in cui la Linde o la UCB sono presenti.

- (44) Si deve escludere altresì che sia stata falsata la concorrenza sul mercato dell'ammina, poiché il prezzo del CO della Linde era addirittura superiore al prezzo pagato dalla UCB in base al contratto di privatizzazione e quindi non migliorava certamente la sua posizione concorrenziale. Il prezzo venne trattato tra la Linde e la UCB secondo criteri puramente commerciali e la UCB accettò il prezzo più alto a fronte della proroga della garanzia di fornitura oltre il termine del 2003, stabilito dal contratto di privatizzazione. Di conseguenza, la sovvenzione non ha influito sui mercati attinenti.

IV. CONCLUSIONE

- (45) A causa delle circostanze uniche e del panorama storico, si può escludere che sul mercato rilevante la concorrenza sia stata falsata (o anche solo il rischio di tale turbativa). Oggettivamente, la Linde era l'unica impresa idonea a fornire il CO alla UCB ed ha effettivamente fornito la propria produzione esclusivamente alla UCB. Per quanto riguarda la Germania, la Linde offriva la garanzia di continuare a far fronte al proprio impegno di approvvigionamento della UCB con il CO. La sovvenzione era limitata all'importo minimo necessario a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione pari a 9 milioni di DEM, concessa dalla Germania alla Linde AG per la costruzione di un impianto di produzione di monossido di carbonio a Leuna, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1734/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 249 del 1° ottobre 2003)

Nell'indice, nel titolo, pagina 27, e alla fine del regolamento, pagina 28, la data è modificata come segue:

anziché: «30 ottobre 2003»,

leggi: «30 settembre 2003».
